

INDICE

ARTICOLO 1 Definizioni	1
ARTICOLO 2 Corso di Laurea e titolo di studio.....	2
ARTICOLO 3 Struttura didattica.....	2
ARTICOLO 4 Requisiti di ammissione al Corso di Laurea, attività formative propedeutiche e integrative	3
ARTICOLO 5 Crediti formativi universitari, curricula, tipologia e articolazione degli insegnamenti	4
ARTICOLO 6 Manifesto degli studi	6
ARTICOLO 7 Valutazione della qualità della didattica, attività di orientamento e attività tutoriali ..	7
ARTICOLO 8 Trasferimenti, passaggi di corso, ammissione a singoli insegnamenti.....	8
ARTICOLO 9 Studenti iscritti a tempo parziale e studenti fuori corso.....	9
ARTICOLO 10 Esami ed altre verifiche di profitto	10
ARTICOLO 11 Mobilità internazionale	11
ARTICOLO 12 Doveri didattici dei Docenti di ruolo	12
ARTICOLO 13 Prova finale e conseguimento del titolo di studio.....	13
ARTICOLO 14 Modifiche del Regolamento didattico di Corso di Laurea.....	13
ARTICOLO 15 Norme transitorie e finali	14
ALLEGATO A	I
ALLEGATO B1.....	II
ALLEGATO B2.....	IV
ALLEGATO B3.....	XVII
ALLEGATO C.....	XVIII

ARTICOLO 1 **Definizioni**

Nel presente Regolamento didattico, predisposto ai sensi degli artt. 12 e 14 del Regolamento Didattico di Ateneo e che costituisce parte integrante del Regolamento del Dipartimento al quale afferisce il Corso di Laurea in Informatica, s'intende:

- a. per Dipartimento: il Dipartimento dell'Università degli Studi del Molise al quale afferisce il Corso di Laurea in Informatica;
- b. per Corso di Laurea (CdL): il Corso di Laurea in Informatica, come individuato ai sensi dell'art. 1 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, che detta le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- c. per titolo di studio: la laurea in Informatica rilasciata al termine del corso di studio;
- d. per classe di appartenenza del Corso di Studio: la classe L-31 definita ai sensi dell'art. 4 del DM 270/04 che raggruppa l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, ed individuata nel DM 16 marzo 2007;
- e. per settori scientifico-disciplinari (SSD): i raggruppamenti di discipline di cui al DM 4 ottobre 2000, e successive modifiche;
- f. per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- g. per credito formativo universitario (CFU): la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dal presente Regolamento Didattico;
- h. per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un Corso di Studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- i. per attività formativa: ogni attività organizzata al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- j. per Consiglio di Corso di Studio (CCS): il Consiglio del Corso di Laurea in Informatica;
- k. per Ordinamento didattico: l'insieme delle indicazioni dei crediti assegnati ad ogni ambito disciplinare, alle attività formative autonomamente scelte dallo studente, all'attività relativa alla prova finale per il conseguimento della laurea in Informatica;
- l. per Università o Ateneo: l'Università degli Studi del Molise;
- m. per Statuto: lo Statuto di autonomia emanato ai sensi dell'art. 16 della Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- n. per Regolamento Didattico di Ateneo (RDA): il Regolamento approvato dall'Università ai sensi del DM 23 ottobre 2004, n. 270;
- o. per Regolamento sull'Autonomia Didattica: il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia didattica degli Atenei di cui al DM 3 novembre 1999, n. 509 come modificato e sostituito dal DM 23 ottobre 2004, n. 270;
- p. nonché tutte le altre definizioni di cui all'art. 1¹ del RDA.

¹Art. 1 del RDA – Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intendono:

- a) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il D. M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- b) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, di dottorato di ricerca come individuati nell'art. 1 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, che detta le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- c) per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
- d) per decreti ministeriali: i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge 15 Maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
- e) per classe di appartenenza dei corsi di studio: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del DM 270/04;

ARTICOLO 2

Corso di Laurea e titolo di studio

1. Il presente Regolamento disciplina il Corso di Laurea in “Informatica”, appartenente alla Classe L-31, Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Informatiche, il cui Ordinamento didattico risulta dalle tabelle allegate al RDA nonché all’Allegato B1.

Il Corso di Laurea ha una durata normale di tre anni, come previsto all’art. 8 del DM 270/2004. Esso si articola in insegnamenti con esami di profitto di numero non superiore a 20, in esercitazioni, laboratorio, tirocinio e stage, nonché in una prova finale, per un totale di 180 crediti formativi.

L’Ordinamento didattico relativo all’istituzione del Corso di Laurea in Informatica (modifica del nome “Produzione e Gestione di Servizi Informatici”) approvato dal Consiglio di Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali nella seduta del 13 maggio 2003 e dal Senato Accademico nella seduta del 16 maggio 2003, è stato incluso nel Regolamento Didattico d’Ateneo dell’Università degli Studi del Molise.

Il Corso di Laurea in Informatica (ex “Produzione e Gestione di Servizi Informatici”; ex Classe 26 – Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Informatiche) è stato attivato a partire dall’a.a. 2003-2004, ed è stato trasformato, ai sensi del DM 16 marzo 2007, art. 1, nel Corso di Laurea in Informatica (Classe 31 – Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Informatiche), nell’ambito delle classi individuate dal DM 16 marzo 2007, nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dallo stesso DM 270/2004, dei correlati provvedimenti ministeriali e dal Regolamento Didattico di Ateneo, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario. La proposta di trasformazione, a partire dall’a.a. 2008-2009, è stata approvata dal Consiglio di Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali nelle sedute del 12 novembre 2007 e del 15 gennaio 2008. Il Corso di Laurea in Informatica (Classe 31 – Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Informatiche), trasformato ai sensi del DM 16 marzo 2007, art. 1, è attivato a partire dall’a.a. 2008-2009, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico d’Ateneo dell’Università degli Studi del Molise.

ARTICOLO 3

Struttura didattica

1. Il Corso di Laurea (CdL) è retto dal Consiglio di Corso di Studio (qui di seguito denominato “Consiglio” o CCS) costituito secondo quanto previsto all’art. 36² dello Statuto e successivi indirizzi deliberati dal Senato Accademico.

-
- f) per Regolamenti didattici dei corsi di studio: i Regolamenti di cui all’art.11, comma 2, della Legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all’art. 12 del Regolamento Generale sull’Autonomia, secondo quanto specificato nell’art. 14;
 - g) per ordinamenti didattici dei corsi di studio: l’insieme delle norme che regolano i Corsi medesimi;
 - h) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;^[1]_[SEP]
 - i) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
 - j) per credito formativo universitario: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;^[1]_[SEP]
 - k) per obiettivi formativi: l’insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;^[1]_[SEP]
 - l) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall’Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;^[1]_[SEP]
 - m) per curriculum: l’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nell’ordinamento e nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
 - n) per Consiglio di corso di studio: il Consiglio competente per il corso stesso.

²Art. 36 Statuto – Corsi di studio

1. I corsi di studio sono attivati secondo le tipologie previste dalla vigente normativa in seno ai Dipartimenti in coerenza con gli obiettivi del Dipartimento.
2. Per ogni corso di studio è costituito un Consiglio di corso di studi. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Dipartimento, previo parere conforme della Commissione paritetica docenti-studenti e del Senato Accademico, può unificare più Consigli di corso di studi secondo quanto previsto dall’ordinamento vigente.
3. Il Consiglio di corso di studi è costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori dell’Ateneo titolari degli insegnamenti attivati nell’offerta didattica programmata ed erogata, nonché da una rappresentanza degli studenti pari al 15% degli altri componenti. Sono ammessi a partecipare, senza diritto di voto, e al di fuori del numero legale, i docenti titolari di supplenze o di contratti di insegnamento.
4. Il Consiglio di Corso di studi è l’organo di indirizzo, programmazione e gestione delle attività formative del corso. Il Consiglio di Corso di studi:

2. Il Consiglio è presieduto da un Presidente, eletto secondo quanto previsto dall'art. 37³, comma 2 dello Statuto. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie.
3. Il Consiglio e il Presidente svolgono i compiti previsti dal citato art. 36⁴, comma 4, e successivi indirizzi deliberati dal Senato Accademico.

ARTICOLO 4

Requisiti di ammissione al Corso di Laurea, attività formative propedeutiche e integrative

1. Accesso libero. Le conoscenze minime richieste per l'accesso sono quelle raggiunte con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore quinquennale, o di un titolo estero equivalente.
2. Per l'ammissione al Corso di Laurea, oltre al possesso del titolo di studio specificato dall'art. 6⁵, comma 1 del DM 270/2004, è richiesto allo studente il possesso di una preparazione iniziale indicata nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
3. Gli immatricolati al Corso di Laurea dovranno sostenere un test d'ingresso, obbligatorio ma non selettivo, per la verifica delle conoscenze matematiche di base, rivolto ad appurare la conoscenza degli elementi essenziali richiesti per lo studio delle discipline del Corso. In ogni caso, laddove la verifica non sia risultata pienamente positiva, il CCS assegnerà un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA), che dovrà essere assolto entro il primo anno di iscrizione.
4. Il CCS può attivare ogni anno corsi, anche on-line, e altre attività tutoriali per permettere allo studente l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per soddisfare i requisiti di accesso.

-
- a. approva il regolamento e l'ordinamento didattico del corso di studi e le relative modifiche, sottoponendolo al Dipartimento per la relativa ratifica di uniformità;
 - b. sottopone annualmente all'approvazione del Dipartimento l'offerta didattica programmata;
 - c. procede all'attivazione degli insegnamenti previsti negli ordinamenti del corso, affida gli insegnamenti e attribuisce altri compiti didattici ai professori e ai ricercatori;
 - d. assicura la copertura di tutti gli insegnamenti attivati, anche attraverso l'affidamento di insegnamenti o compiti didattici a docenti a contratto;
 - e. delibera in merito alla convalida di attività formative svolte dagli studenti in altri corsi di studio;
 - f. delibera in merito alle richieste di abbreviazione di carriera degli studenti;
 - g. approva il calendario didattico del corso di studi nel rispetto del calendario didattico di Ateneo;
 - h. esprime parere in merito alle richieste di attribuzione della funzione di cultore della materia;
 - i. nomina le commissioni per gli esami di profitto e dell'esame finale;
 - j. approva tutte le procedure relative al normale svolgimento delle attività del corso di studi.
5. Le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti sono stabilite nel Regolamento elettorale di Ateneo.
 6. In seno a ciascun Corso di studi è attiva una Unità di gestione della qualità. L'Unità è il referente del Presidio della qualità per il Corso di studi ed assicura il regolare svolgimento delle attività relative all'autovalutazione, assicurazione della qualità e accreditamento del Corso di Studi. Le modalità di costituzione e di funzionamento dell'Unità sono disciplinate da apposito Regolamento.

³ **Art. 37 Statuto – Presidente dei Consigli dei Corsi di studio.**

1. Ogni Consiglio di corso di studi elegge al suo interno, tra i professori di ruolo, un Presidente.
2. Le modalità di elezione del Presidente sono stabilite nel Regolamento elettorale di Ateneo.
3. L'elettorato passivo è riservato ai professori di ruolo a tempo pieno o che optino per il regime di tempo pieno.
4. Il Presidente presiede il Consiglio, lo convoca con le modalità previste da apposito regolamento, ha la vigilanza sulle attività del Corso di studi nonché la responsabilità delle procedure di assicurazione della qualità del Corso di studi.
5. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore, il suo mandato dura tre anni e può essere rinnovato.
6. Il Rettore qualora ne ravvisi l'interesse, o su richiesta della maggioranza dei Presidenti dei Consigli dei corsi di studi, convoca riunioni collegiali dei Presidenti stessi su problemi generali inerenti la progettazione, la gestione e l'erogazione delle attività didattiche per acquisire pareri e proposte.

⁴ cfr nota 2

⁵ **Art. 6, comma 1, del DM 270/04 – Requisiti di ammissione ai corsi di studio**

Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

ARTICOLO 5

Crediti formativi universitari, curricula, tipologia e articolazione degli insegnamenti

1. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'Università danno luogo all'acquisizione da parte degli studenti che ne usufruiscono di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente. Il credito formativo universitario (CFU) è definito nell'art. 18⁶, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo. I CFU rappresentano una misura del lavoro di apprendimento richiesto allo studente, e corrispondono ciascuno ad un carico standard di 25 ore di attività, comprendenti:
 - a. 8 ore di lezioni frontali o attività didattiche equivalenti, con annesse 17 ore di studio individuale;
 - b. 12 ore di esercitazioni pratiche e/o di laboratorio con 13 ore di rielaborazione personale;
 - c. 20 ore di attività di tirocinio o stage, con annesse 5 ore di progettazione e apprendimento individuale;
 - d. 25 ore di attività formative relative alla preparazione della prova finale.

I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento di un esame, e la valutazione del profitto è espressa secondo le modalità stabilite nel Regolamento Didattico di Ateneo. Il Corso di Laurea in Informatica presenta un unico indirizzo.

2. Nell'Allegato B1, redatto ai sensi dell'art. 11⁷ del RDA e che costituisce parte integrante del presente Regolamento, è riportato l'Ordinamento didattico relativo all'anno accademico di riferimento.
3. L'Allegato B2 riporta gli obiettivi formativi specifici indicati nel RAD, compreso un quadro delle conoscenze, competenze e abilità da acquisire, indica quali potranno essere gli eventuali sbocchi professionali e definisce il Piano di studi dell'anno accademico di riferimento:
 - a. l'elenco degli insegnamenti del Corso di Laurea, con l'eventuale articolazione in moduli e i crediti ad essi assegnati, con l'indicazione della tipologia di attività, della modalità di svolgimento e dei settori scientifico-disciplinari di riferimento;
 - b. le attività a scelta dello studente e i relativi CFU;

⁶Art. 18, comma 2, del RDA – Crediti formativi

A ciascun credito formativo universitario (di seguito denominato CFU) corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20 per cento, è possibile solo se determinato da decreti ministeriali o da altra specifica normativa. L'impegno complessivo dello studente comprende ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dagli ordinamenti didattici, oltre le ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.).

⁷Art. 11 del RDA – Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate al precedente art. 10, sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti.
2. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:
 - a. la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
 - b. la classe o le classi di appartenenza e il Dipartimento o i Dipartimenti a cui il corso sarà annesso; nel caso di corsi di studio inter-dipartimento deve essere individuato il Dipartimento di riferimento;
 - c. gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento); indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT, tenendo conto degli eventuali ulteriori elementi qualificanti che saranno introdotti in applicazione delle disposizioni attuative che l'ANVUR emanerà nel rispetto del D.L. n. 19 del 27 gennaio 2012 sull'accREDITAMENTO e la valutazione delle Università;
 - d. il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - e. i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
 - f. le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del Regolamento generale sull'autonomia e dall'art. 28 del presente Regolamento;
 - g. il numero massimo di crediti riconoscibili a norma dell'art. 5, comma 7, del Regolamento generale sull'autonomia, dell'art. 4, comma 3, dei DDMM 16 marzo 2007, dell'art. 30 del presente Regolamento e dall'art. 14 della legge 240/2010;
 - h. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
3. L'ordinamento didattico è accompagnato da una scheda informativa corredata di una breve sintesi del parere del Comitato regionale di coordinamento universitario e della relazione tecnica del Nucleo di valutazione, nonché delle motivazioni alla base della proposta di istituzione o di modifica.
4. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula.

- c. le altre attività formative previste e i relativi CFU;
 - d. i CFU assegnati per la preparazione della prova finale.
4. L'Allegato B2 è aggiornato per ogni anno accademico entro le scadenze previste dalla normativa vigente, e ai sensi di quanto previsto dall'art. 14⁸, comma 3, lettera a), dall'art. 17⁹, comma 3, relativo al parere da acquisire dalle Commissioni didattiche paritetiche, e dall'art 19¹⁰ del RDA, e rimane comunque valido per la coorte degli studenti immatricolati¹¹ nello specifico anno accademico. Oltre che allegato al presente Regolamento, può essere pubblicato in forma elettronica sul sito web del Corso di Laurea o allegato alla Guida dello Studente.
5. Le schede che costituiscono l'Allegato B3 sono redatte sulla base di un modello unico predisposto dall'Ateneo e definiscono per ciascun insegnamento e attività formativa:

⁸Art. 14, comma 3, del RDA – Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

Nel rispetto del richiamato art. 12 del Regolamento generale sull'autonomia e tenuto conto delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, definite con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 26 luglio 2007, n. 386, i regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano, tra l'altro:

- a. l'elenco degli insegnamenti attivati, sotto forma di allegati - anche separati - il cui aggiornamento annuale viene definito e approvato dai singoli Consigli di corso di studio competenti ai sensi del successivo art. 19, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
- b. gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- c. i curricula offerti agli studenti, e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- d. la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- e. le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
- f. le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti. Ulteriori elementi qualificanti saranno introdotti in applicazione delle disposizioni attuative che l'ANVUR emanerà nel rispetto del D.L. n. 19 del 27 gennaio 2012 sull'accREDITAMENTO e la valutazione delle Università.

Per quanto concerne l'allegato di cui alla lettera a) comma 3 la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative previste dallo stesso e gli specifici obiettivi formativi programmati sono approvati dai Consigli di corso di studio e ratificati dai Consigli di Dipartimento, acquisito il parere della Commissione didattica paritetica, limitatamente alla coerenza tra i crediti assegnati e gli specifici obiettivi formativi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine la delibera è comunque adottata.

⁹Art. 17, comma 3, del RDA – Commissioni didattiche paritetiche

La Commissione didattica paritetica ha i seguenti compiti:

- a. attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti e dei ricercatori a tempo determinato;
- b. individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle attività suddette;
- c. formulazione sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione dei corsi di studio.

La Commissione paritetica docenti-studenti, in ottemperanza all'art. 13 del DL n. 19 del 27 gennaio 2012 (accREDITAMENTO e valutazione delle Università), redige una relazione annuale che contiene proposte al Nucleo di Valutazione interna nella direzione del miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche. La relazione viene trasmessa entro il 31 dicembre di ogni anno al Nucleo di Valutazione interna e al Senato Accademico.

¹⁰Art. 19 del RDA – Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici

1. Entro i termini stabiliti dal Senato Accademico e nei tempi previsti dalla normativa vigente, i Consigli di corso di studio, con riferimento ai Corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, programmano le relative attività formative. Essi stabiliscono in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione degli obblighi didattici ed organizzativi di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato. I Dipartimenti ratificano la programmazione, assicurando in particolare il coordinamento generale delle attività didattiche di pertinenza e il miglior uso delle competenze disponibili, anche mercè mutazioni tra gli insegnamenti comuni a più corsi di studio. Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere funzionale alle esigenze degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici.
2. I Consigli di Corsi di studio interessati possono prevedere, in relazione ai rispettivi ordinamenti didattici, l'organizzazione degli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale in moduli.
3. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano sull'arco di due semestri. In relazione a esigenze specifiche, i Consigli di Dipartimento possono prevedere lo svolgimento degli insegnamenti sull'arco di più semestri ovvero secondo diverse scansioni (trimestre, quadrimestre) funzionali all'organizzazione didattica. Il calendario settimanale delle lezioni è definito in modo da garantire la migliore didattica.
4. Nei casi di insegnamenti previsti dall'ordinamento del corso di laurea o di laurea magistrale, ma che quest'ultimo non possa attivare nel proprio ambito per assenza temporanea o per mancanza dei docenti cui di norma sono assegnati, è consentito ricorrere alla mutazione degli stessi, se attivati presso altri corsi di studio di livello equivalente, e comunque previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire.
5. La mutazione, deliberata dal Consiglio di corso di studio al quale fa capo il corso di laurea o di laurea magistrale interessato a servirsene, è approvata dal Consiglio di Dipartimento nel caso in cui l'insegnamento sia attivato presso un altro corso di laurea o di laurea magistrale del medesimo Dipartimento. Qualora la mutazione riguardi un insegnamento che fa capo ad altro Dipartimento, è richiesto il nulla osta di quest'ultimo, unitamente all'indicazione delle condizioni riservate agli studenti interessati. Si possono deliberare mutazioni anche su insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel quadro di accordi inter-ateneo. Ulteriori specificazioni nella disciplina delle mutazioni possono essere stabilite dai Regolamenti di Dipartimento.

¹¹Art. 15, comma 4 del RDA – Attivazione e disattivazione dei corsi di studio

Nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la possibilità di concludere entro il termine temporale del ciclo a tempo pieno la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo.

- a. il settore scientifico-disciplinare, i contenuti e gli obiettivi formativi specifici con particolare riferimento ai Descrittori di Dublino, la tipologia della forma didattica, i crediti e le eventuali propedeuticità;
- b. le modalità di verifica della preparazione che consenta nei vari casi il conseguimento dei relativi crediti.

L'Allegato B3 del presente Regolamento viene aggiornato congiuntamente all'Allegato B2 e, oltre che allegato al presente Regolamento, può essere pubblicato in forma elettronica sul sito web del Corso di Laurea o allegato alla Guida dello Studente.

6. Nell'ambito delle tipologie di insegnamento, qualora necessario per le esigenze didattiche, il CCS potrà prevedere, anche successivamente alla pubblicazione del Manifesto degli Studi, l'attivazione di attività didattiche istituzionali e/o integrative sotto forma di corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio, o altre tipologie d'insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.
7. Nel caso di corsi d'insegnamento articolati in moduli, questi saranno affidati alla collaborazione di più docenti, con la eventuale individuazione di un Coordinatore che avrà il compito di armonizzare i contenuti degli insegnamenti nel rispetto degli obiettivi didattici del corso (corso integrato), di presiedere la commissione di esame per la verifica del profitto e di rappresentare per lo studente il docente di riferimento del corso. In assenza del Coordinatore, il Presidente della commissione d'esame sarà nominato dal Direttore del Dipartimento tra i docenti dei moduli.
8. La distribuzione delle attività formative secondo un determinato ordine cronologico segue un criterio logico di propedeuticità approvato dal CCS. L'elenco delle propedeuticità assolutamente da rispettare è indicato nell'Allegato B2.

ARTICOLO 6

Manifesto degli studi

1. Al fine dell'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento del Manifesto degli Studi di cui all'art. 20 del RDA, il CCS propone in particolare:
 - a. le modalità dell'eventuale presentazione da parte dello studente di un proprio piano di studio;
 - b. le modalità di svolgimento di tutte le attività didattiche;
 - c. la data di inizio e di fine delle singole attività didattiche;
 - d. i criteri di assegnazione degli studenti a ciascuno degli eventuali corsi plurimi;
 - e. le modalità relative agli eventuali obblighi di frequenza;
 - f. eventuali propedeuticità ex art. 14, comma 3, lettera b), del RDA¹² per l'ammissione a sostenere esami di profitto;
 - g. eventuale numero minimo di crediti da acquisire come condizione per l'iscrizione agli anni successivi al primo ex art. 18, comma 7, del RDA¹³;
 - h. le scadenze connesse alle procedure per le prove finali
 - i. le modalità di copertura degli insegnamenti e di tutte le altre attività didattiche.
2. I piani di studio individuali, ove consentiti, contenenti modifiche al percorso formativo statutario indicato nell'Allegato B1 e presentati alla Segreteria Studenti entro i tempi fissati dal Dipartimento, saranno vagliati dal CCS e, sulla base della congruità con gli obiettivi formativi specificati nell'Ordinamento didattico, approvati, respinti o modificati.
3. Per gli studenti in corso, il piano di studio prevede le attività formative indicate dal Regolamento per i vari anni di corso integrate dagli insegnamenti scelti in maniera autonoma. Gli studenti sono obbligati

¹² cfr nota 8.

¹³ **Art. 18, comma 7 – Crediti formativi del RDA**

I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o iscritti a tempo parziale. Le modalità in base alle quali attivare nell'ambito dei corsi di studio la formula dell'iscrizione a tempo parziale sono stabilite al successivo art. 34.

ad indicare questi insegnamenti al CCS di appartenenza. Il CCS valuterà la coerenza del corso con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea, come richiesto dall'art. 10¹⁴, comma 5, del DM 270/2004.

4. Gli esami di insegnamenti aggiuntivi, in quanto non compresi tra quelli previsti nel piano di studio di riferimento (del quale fanno parte i crediti a scelta), potranno essere sostenuti soltanto previa autorizzazione del Consiglio di Corso di Studio mediante presentazione della relativa domanda in Segreteria Studenti.
5. Le valutazioni ottenute negli esami di insegnamenti aggiuntivi in soprannumero rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto. Viceversa, le valutazioni negli esami di insegnamenti aggiuntivi fuori piano, debitamente certificati, non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
6. Lo studente può sostenere un massimo di 6 CFU di insegnamenti aggiuntivi in soprannumero. Viceversa, non esiste un limite sul numero di CFU di insegnamenti aggiuntivi fuori piano.

ARTICOLO 7

Valutazione della qualità della didattica, attività di orientamento e attività tutoriali

1. Il Consiglio di Corso di Studio, operando nel rispetto di quanto disposto dal D.L. n. 19 del 27 gennaio 2012 sulla valorizzazione dell'efficienza delle Università, promuove le attività di valutazione della qualità della didattica di questo Corso di Laurea in accordo con gli Organi per la valutazione della didattica di Ateneo (art. 24 del Regolamento Didattico di Ateneo) suggerendo specifiche modalità di valutazione riferite al raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea.
2. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate e regolamentate dal CCS, secondo quanto stabilito dall'art. 23¹⁵ del RDA e dagli artt. 6¹⁶ e 33¹⁷, comma 3, lettera e), dello Statuto di Ateneo e secondo il Regolamento specifico pubblicato sul sito web dell'Università degli Studi del Molise.

14Art. 10, comma 5, del DM 270/04 – Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi

Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere:

- a. attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo;
- b. attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- c. attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;
- d. attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;
- e. nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

15Art. 23 del RDA – Attività di orientamento e di tutorato

1. L'Università promuove, in favore degli studenti delle scuole di istruzione secondaria, attività di orientamento e di informazione della propria offerta formativa tramite un apposito Centro di servizio denominato Centro di Orientamento e Tutorato di seguito denominato COrT. Il COrT, costituito ai sensi delle norme statutarie e regolamentari relative ai centri di servizio d'ateneo, opera d'intesa con i Dipartimenti e i corsi di studio e le altre strutture dell'ateneo interessate, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti e soggetti aventi le medesime finalità.
2. Il Regolamento di funzionamento del COrT è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.
3. Presso ogni corso di studio è attivato un servizio di tutorato. Sono finalità del tutorato, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo, orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
4. Gli obiettivi di cui al precedente comma sono perseguiti nelle forme e secondo le modalità generali definite da un apposito Regolamento di Ateneo per il tutorato deliberato dal Consiglio di Amministrazione, e secondo le esigenze specifiche espresse da ciascun Dipartimento e corso di studio.

16Art. 6 dello Statuto – Diritto allo studio

L'Università promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente normativa sul diritto allo studio, sostenendo gli studenti con disabilità e gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento con appositi servizi, i capaci e i meritevoli privi di mezzi attraverso la concessione di borse di studio, anche mediante azioni congiunte con la Regione e altre Istituzioni presenti sul territorio

17Art. 33, comma 3 lett. e) dello Statuto – Consiglio di Dipartimento

Il Consiglio di Dipartimento programma e coordina le attività di orientamento agli studi e tutorato.

ARTICOLO 8

Trasferimenti, passaggi di corso, ammissione a singoli insegnamenti

1. I trasferimenti, i passaggi e l'ammissione a singoli insegnamenti sono regolamentati dagli artt. 33¹⁸ e 35¹⁹ del RDA.
2. Il CCS procederà al riconoscimento dei CFU secondo quanto previsto dall'art. 30²⁰ del RDA.

Gli studenti già iscritti ai previgenti ordinamenti didattici possono chiedere il passaggio ad un altro Corso di Studio attivato secondo il nuovo ordinamento.

Secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, il Consiglio del Corso di Studio si esprime anche in materia di mobilità internazionale, valutando il riconoscimento totale o parziale di crediti acquisiti in percorsi formativi universitari compiuti presso Università straniere.

Lo studente che richiede il passaggio dovrà contestualmente fare richiesta di riconoscimento degli esami già sostenuti nel precedente Corso di Studio. In ogni caso, lo studente iscritto per trasferimento non potrà essere iscritto ad un anno successivo rispetto a quelli attivati.

3. Il Consiglio, per consentire il passaggio degli studenti già iscritti ad altri corsi di studio dell'Ateneo al Corso di Laurea in Informatica, valuterà l'equipollenza degli esami di corsi attivati in Ateneo accreditandone il peso relativo calcolato in crediti formativi. Possono essere riconosciuti CFU per

¹⁸**Art. 33 del RDA – Ammissione a singoli insegnamenti**

1. Anche in relazione alle competenze dell'Università in materia di educazione permanente e ricorrente, possono essere ammesse a seguire per un anno accademico singoli insegnamenti svolti in corsi di laurea e in corsi di laurea magistrale attivati presso l'Ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti conseguiti, persone interessate a farlo, che non siano iscritte a nessun corso di studio dell'Università, ma che, avendone i titoli, chiedano di essere iscritte nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle loro competenze professionali. I singoli Dipartimenti possono fissare o un numero massimo di insegnamenti da seguire o un numero massimo di crediti formativi da acquisire.
2. Usufruiscono della medesima norma i laureati i quali abbiano necessità di seguire gli insegnamenti e superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei piani di studi seguiti per il conseguimento della laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l'ammissione a lauree magistrali o a scuole di specializzazione ovvero a concorsi pubblici. In tali casi non valgono le limitazioni di cui al comma 2 del punto precedente. Qualora il laureato che richiede l'immatricolazione ad un corso di laurea magistrale ad accesso libero sia in debito al massimo di 10 crediti formativi riferiti ai Settori Scientifico-Disciplinari previsti dal relativo ordinamento didattico, è consentita la contemporanea iscrizione ai corsi singoli necessari per acquisire i crediti mancanti e al corso di laurea magistrale d'interesse. In tal caso, l'immatricolazione al corso di laurea magistrale è condizionata sospensivamente all'acquisizione dei crediti mancanti.
3. Per gli studenti iscritti all'Ateneo l'ammissione a singoli insegnamenti è regolata dal Testi Unico.
4. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

¹⁹**Art. 35 del RDA – Trasferimenti degli studenti da altri Atenei italiani**

1. I Consigli di Dipartimento su proposta dei Consigli di corso di studio deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti da uno studente presso Università sia italiane che straniere.
2. La durata del corso di studio per lo studente in mobilità può essere abbreviata dal Consiglio di corso di studio per effetto del riconoscimento dei crediti già acquisiti secondo criteri stabiliti dai Regolamenti didattici.
3. I Regolamenti didattici di corso di studio possono subordinare l'accettazione di un trasferimento ad una specifica prova di ammissione ove questa sia prevista.
4. I trasferimenti richiedono comunque:
 - a. per i corsi di studio a programmazione nazionale la disponibilità dei posti;
 - b. per i corsi di studio a programmazione locale il superamento della prova di ammissione stabilita;
 - c. per le lauree magistrali il possesso dei requisiti curriculari e il superamento della prova di verifica ai sensi dell'art. 28 del presente Regolamento.

²⁰**Art. 30 del RDA – Riconoscimento di crediti**

1. I Consigli di corso di studio deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro Ateneo, di passaggio da altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale. I Consigli di corso di studio deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l'Ateneo o in altra Università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto. I Consigli di corso di studio possono subordinare i riconoscimenti di crediti alla verifica di non obsolescenza dei contenuti culturali e professionali. A tale proposito i Consigli di corso di studio disciplinano le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali. I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera scolastica dell'interessato.
2. Può essere concessa l'iscrizione ad anni successivi al primo quando il riconoscimento riguarda crediti formativi acquisiti in relazione ad attività di studio e ad esami sostenuti presso Università italiane o Università straniere di comprovata qualificazione, valutati positivamente a tal fine sulla base della documentazione presentata.
3. I titoli accademici conseguiti presso Università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della legge 21 luglio 2002, n. 148.
4. Possono essere riconosciuti come crediti, nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati dai Consigli di corso di studio e ratificati dai Dipartimenti, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso. La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei crediti è contenuta nei Regolamenti didattici dei corsi di studio e, per gli aspetti amministrativi, regolata dalle disposizioni di Ateneo.

attività formative pregresse universitarie e/o di livello post-secondario. Il riconoscimento di CFU per attività formative pregresse universitarie, anche post laurea (Master, Corsi di Alta Formazione, Scuole di Specializzazione, Dottorati), nella stessa Università o in altra Università, anche estera, compete al Consiglio del Corso di Studio.

I CFU in oggetto possono essere riconosciuti a condizione che:

- a. la formazione sia accuratamente certificata dalla struttura che ha erogato l'attività formativa;
- b. nel certificato risultino il monte-ore del progetto formativo svolto, i contenuti delle attività formative, il metodo di valutazione e il superamento di una verifica finale.

Possono essere riconosciute, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 7 del DM 270/2004 e dall'art. 4, comma 3 del DM 16 marzo 2007, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbiano concorso Università statali o legalmente riconosciute, secondo modalità definite in apposite convenzioni. Il riconoscimento di CFU consiste nell'attribuzione di CFU in sostituzione parziale o totale di insegnamenti o attività formative previsti nell'Ordinamento didattico del Corso di Laurea. Spetta al Consiglio di Corso di Studio individuare quali insegnamenti o attività formative possono essere sostituiti, sulla base di un'attenta valutazione dell'attinenza ed adeguatezza di tali attività con l'offerta formativa del Corso di Laurea. Ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge 240/2010, il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili non può essere superiore a 12.

4. Vengono riconosciuti CFU per le attività formative a scelta dello studente previste nell'Ordinamento didattico del Corso di Laurea, ai sensi dell'art. 10, comma 5 del DM 270/2004 e dell'art. 3, comma 5 del DM 16 marzo 2007. Per crediti a scelta riconoscibili devono intendersi i CFU che lo studente ha acquisito mediante scelta libera ed autonoma tra le seguenti attività formative:
 - a. esami e prove di accertamento relative ai corsi liberi messi a disposizione ogni anno dal Dipartimento, presso altri Corsi di laurea e/o di Studi dell'Università degli Studi del Molise e/o di altri Atenei italiani e/o esteri per i quali non siano stati già acquisiti CFU e che non siano già previsti dal piano di studio;
 - b. attività formative di livello post-secondario accuratamente certificate dalla struttura che ha erogato l'attività formativa, e dal cui certificato risultino il monte-ore del progetto formativo svolto, i contenuti dell'attività formativa, il metodo di valutazione ed il superamento di una verifica finale.

Il Consiglio della struttura didattica competente può ammettere a frequentare singole attività didattiche, anche parzialmente, per consentire l'acquisizione di crediti formativi a studenti provenienti da altri Corsi di laurea o che volessero completare il loro curriculum formativo interrotto precedentemente. In questi casi, lo studente dovrà presentare apposita domanda esponendo in modo sintetico le finalità della acquisizione dei crediti formativi inquadrandoli nell'ambito di un piano di studio individuale. La stessa modalità è prevista per studenti già laureati che volessero acquisire crediti formativi relativi a singole discipline. A tale fine lo studente dovrà indicare solo le attività formative che intende frequentare e delle quali riceverà attestazione ufficiale relativa alla loro acquisizione. L'acquisizione di crediti formativi svincolati da un complessivo piano di studio relativo al completo percorso formativo di 180 crediti, non può dare diritto alla prova finale e al relativo conseguimento del titolo di studio.

ARTICOLO 9

Studenti iscritti a tempo parziale e studenti fuori corso

1. Lo studente può chiedere, all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione in corso, di essere iscritto al Corso di Laurea con la qualifica di studente a tempo parziale, secondo le modalità previste dall'Ateneo nel "*Regolamento per l'iscrizione degli studenti in regime di studio a tempo parziale*". Possono usufruire di tale opportunità gli studenti che per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché disabili o per altri validi motivi, ritengano di non essere in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al Corso di Laurea, e prevedano di non poter sostenere entro la durata normale del Corso le relative prove di valutazione. Ciascun Dipartimento disciplina la presentazione dei

piani di studio individuali degli studenti che optano per il regime di studio a tempo parziale mediante verifica di ogni singola richiesta, in particolare da parte del Consiglio di Corso di Studio.

2. Gli studenti che abbiano frequentato tutti gli insegnamenti richiesti per l'intero corso di studi finché non conseguano il titolo accademico saranno considerati come studenti fuori corso ai fini della sola partecipazione alle sessioni straordinarie di esame.
3. La frequenza è consigliata, ma non obbligatoria né per gli studenti a tempo pieno né per gli studenti a tempo parziale, fermo restando che il Consiglio di Corso di Studio si riserva la facoltà di fissare un minimo di frequenza obbligatoria delle attività formative per gli studenti iscritti a tempo pieno. La frequenza alle attività di laboratorio è, in ogni caso, da ritenersi fortemente raccomandata.
4. Modalità di frequenza differenti possono essere previste dal Consiglio della struttura didattica competente per gli studenti disabili prevedendo, eventualmente, anche forme di supporto didattico integrativo.

ARTICOLO 10

Esami ed altre verifiche di profitto

1. Le norme relative agli esami di profitto, comprese la regolamentazione della composizione delle commissioni di esame per la verifica del profitto degli studenti e dello svolgimento degli esami stessi, sono quelle contenute nell'art. 29²¹ del RDA.

²¹Art. 29 del RDA – Verifiche del profitto

1. I Consigli di Dipartimento e, per quanto di pertinenza, i Consigli dei singoli corsi di studio, disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova e in ottemperanza delle disposizioni del Codice Etico dell'Università degli Studi del Molise e della Carta dei Diritti degli Studenti e delle Studentesse. A seconda di quanto disposto dai Consigli dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione o a un semplice giudizio di idoneità.
2. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti o prove pratiche in relazione a quanto previsto dal Regolamento del corso di studio e alle determinazioni del Consiglio di corso di studio, ferme restando le attribuzioni specifiche dei professori ufficiali responsabili degli insegnamenti.
3. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto, escluse le verifiche relative alle attività di cui alla lettera d) del comma 5, dell'art. 10 del Regolamento generale sull'autonomia; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto, escluse le verifiche relative alle attività di cui alla lettera d) del comma 5, dell'art. 10 del Regolamento generale sull'autonomia; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 12 del presente Regolamento, nonché quelle relative alle attività di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 13 del presente Regolamento non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.
4. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente e contestualmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.
5. Fatti salvi i casi di reiterazione eventualmente consentiti dagli ordinamenti didattici, non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato ovvero già convalidato dalla struttura didattica competente.
6. Le Commissioni per gli esami di profitto per i corsi di laurea e di laurea magistrale sono nominate dai Presidenti di corso di studio cui fa capo l'insegnamento e per gli esami delle scuole di specializzazione dai rispettivi direttori, su proposta dei professori ufficiali della materia. Le Commissioni vengo poi ratificate dai Direttori di Dipartimento. Le Commissioni sono composte da almeno 2 membri. Nel caso di verbalizzazione on-line dell'esame di profitto è prevista la firma digitale solo del docente titolare dell'insegnamento. Quando il carico didattico lo richieda, esse possono articolarsi in sottocommissioni, secondo le disposizioni dei Consigli di Consigli di corso di studio. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal professore ufficiale della materia o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal professore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito da un altro professore ufficiale (di ruolo nel caso di Commissioni articolate in più sottocommissioni). Compongono la Commissione, in aggiunta al presidente, professori e/o ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo, e nei limiti stabiliti dai Regolamenti di Dipartimento, cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica, nominati dal Direttore di Dipartimento, su proposta del presidente della Commissione, previa approvazione da parte del Consiglio di corso di studio cui fa capo il corso di studio.
7. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 punti, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione o sottocommissione esaminatrice. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione. Sia nel caso di prove scritte che di prove orali, salvo casi particolari, si può consentire al candidato di ritirarsi prima che il Presidente dichiari chiuso l'esame. Di norma l'insufficienza va verbalizzata ed il rifiuto del voto, se ammesso, deve essere considerato come esame non superato. I Regolamenti di corso di studio di un Dipartimento possono stabilire che un candidato che non abbia superato la prova non possa ripresentarsi all'appello successivo della stessa sessione.
8. Il presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali.
9. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento con le modalità previste al punto 3 dell'art. 21 del presente Regolamento. Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Presidente del Consiglio di corso di studio e al Direttore di Dipartimento cui afferisce l'insegnamento specifico. Una volta fissata, la data d'inizio dell'appello non può essere comunque anticipata.

2. Nel caso di insegnamenti costituiti da più moduli didattici, l'esame finale è unico e contestuale e la Commissione viene formata includendovi i docenti responsabili dei singoli moduli, fra i quali il Direttore designa il Presidente di Commissione.
3. I crediti relativi alle ulteriori attività di cui all'art. 10²², comma 5, lettere d) ed e) del DM 270 del 22 ottobre 2004, sono acquisiti attraverso una certificazione rilasciata dal Presidente del CCS sulla base di modalità di verifica stabilite dal CCS e relative alla tipologia delle competenze acquisite.
4. Il Presidente del CCS concorda con il Direttore del Dipartimento, all'inizio di ogni semestre, le date degli esami e delle altre prove di verifica, curando che:
 - a. esse siano rese tempestivamente pubbliche nelle forme previste;
 - b. non vi siano sovrapposizioni di date tra esami, relativi ad insegnamenti inseriti nel medesimo semestre dell'anno di corso;
 - c. eventuali modifiche del calendario siano rese pubbliche tempestivamente e, in ogni caso, non prevedano anticipazioni.
5. Le verifiche del profitto sono rivolte ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti al Corso di Laurea ai fini della prosecuzione della loro carriera e dell'acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite.

Tali accertamenti, sempre individuali, possono dare luogo a votazione o a un semplice giudizio di idoneità. Quest'ultimo caso vale, in tale Corso di Laurea, per l'insegnamento di Lingua Inglese.

Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti o prove pratiche, secondo quanto stabilito dai professori ufficiali responsabili degli insegnamenti.

Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto, non superiore a 20, vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, e le attività autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle altre attività formative, non incluse in quelle ora elencate, non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.

Sono previste alcune prove di esame integrate per più moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti, o moduli coordinati, partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate o conclusive su singoli moduli. I corsi integrati, costituiti da un massimo di 12 crediti suddivisi in due moduli da tenersi ciascuno in uno dei due semestri dell'anno accademico, impartiti anche da più docenti, sono quindi oggetto di un unico esame finale al termine del secondo semestre, ferma restando la possibilità di sostenere alla fine del primo modulo, cioè al termine del primo semestre, una prova intermedia.

6. Le norme relative alla valutazione dei candidati sono quelle contenute nell'art. 29, comma 7, del RDA. Nel caso di non superamento di una prova, non è impedita ad un candidato la possibilità di ripresentarsi all'appello successivo della stessa sessione.

ARTICOLO 11 **Mobilità internazionale**

1. I CCS definiscono progetti e attività formative da seguire all'estero e riconoscono i CFU relativi a tali attività secondo quanto disposto dall'art. 32²³ del RDA.

10. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame i regolamenti didattici dei corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.

11. Ai fini del miglioramento della trasparenza, della tempestività e dell'efficienza organizzativa, gli esiti delle verifiche di profitto e le relative procedure amministrative di registrazione, conservazione e certificazione potranno essere gestiti attraverso appositi sistemi di digitalizzazione delle carriere sviluppati dall'amministrazione dell'Ateneo.

²² cfr nota 14.

²³ **Art. 32 del RDA: Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero**

1. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei corsi di laurea e di laurea magistrale, di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con università presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS.

ARTICOLO 12

Doveri didattici dei Docenti di ruolo

1. I doveri didattici dei Docenti di ruolo sono quelli previsti dagli artt. 26²⁴ e 27²⁵ del RDA e dal Regolamento Didattico di Dipartimento, ove esistente. In particolare, contestualmente alla predisposizione del Manifesto degli Studi, il Consiglio di Corso di Studio provvederà all'attribuzione dei compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico nel corso dell'anno, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato. All'inizio di ogni corso o modulo il docente responsabile illustra agli studenti gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di svolgimento dell'esame.

-
2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi, prolungabile, laddove necessario, fino a un massimo di 12 mesi. Il piano di studi da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera scolastica, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata. I Consigli di corso di studio possono raccomandare durate ottimali in relazione all'organizzazione del corso stesso.
 3. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio.
 4. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, si avrà cura di perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio. Qualora sia oggettivamente impossibile stabilire una corrispondenza univoca in crediti tra singole attività da effettuare all'estero e quelle del corso di studio interessato, l'intero pacchetto di crediti relativo all'insieme delle attività individuate può sostituire un intero pacchetto di crediti dell'ordinamento di studi del corso di appartenenza dello studente.
 5. Il Consiglio di corso di studio attribuisce, agli esami convalidati, la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate e la valutazione del numero di crediti equivalenti da attribuire.
 6. Le esperienze didattiche acquisite all'estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono essere prese in considerazione dal Consiglio di corso di studio al fine di attribuzione di crediti.
 7. E' consentito agli studenti universitari stranieri iscritti presso università estere di seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti. La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.
 8. La delibera e la relativa tassa universitaria non sono richiesti nel caso di studenti iscritti presso università con le quali siano in atto specifici accordi in merito o qualora lo studente sia inserito nei programmi di mobilità europea.

²⁴**Art. 26 del RDA – Attività didattiche dei docenti**

1. I compiti didattici dei professori e dei ricercatori sono stabiliti, nel rispetto delle norme che regolano lo stato giuridico dei docenti, dai Regolamenti didattici delle Strutture didattiche alle quali i professori e i ricercatori afferiscono. Tali compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico, comprendono oltre alle attività didattiche istituzionali anche le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato.
2. Il Senato Accademico può variare il numero di ore che costituiscono l'attività didattica istituzionale dei docenti dell'Università degli Studi del Molise sulla base di specifiche motivazioni.
3. Nell'ambito delle ore dedicate all'attività tutoria, i docenti e i ricercatori dovranno contemplare sia le ore di ricevimento degli studenti partecipanti alle loro attività didattiche, sia le ore di ricevimento degli studenti loro assegnati per l'attività di tutorato. Ambedue tali attività dovranno essere svolte in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi pubblici dalle Segreterie didattiche dei Dipartimenti.
4. Nell'attribuzione dei compiti didattici aggiuntivi (relativi a corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca, di master, ecc.) ai professori di ruolo ed ai ricercatori il Consiglio di Dipartimento assicura che gli stessi, nell'ambito del proprio impegno orario, assolvano primariamente i loro compiti didattici istituzionali nell'ambito dei corsi di studio attivati nell'Ateneo.
5. Il Senato Accademico propone al Consiglio di Amministrazione che delibera l'eventuale ammontare della retribuzione oraria della didattica aggiuntiva. Questa retribuzione può essere differenziata a seconda della tipologia dell'attività didattica stessa. Incentivi possono essere previsti per le attività di didattica sperimentale ed integrativa.
6. I docenti dell'Università degli Studi del Molise possono svolgere supplenze ed affidamenti presso altre Università pubbliche o private, solo previa autorizzazione dei Dipartimenti di afferenza e del Senato Accademico. Il rilascio di autorizzazioni ad altri incarichi retribuiti esterni per il personale docente e ricercatore a tempo pieno è disciplinato dalla normativa vigente in materia, anche di natura regolamentare.

²⁵**Art. 27 del RDA – Registrazione dell'attività didattica dei docenti**

1. Ciascun docente e ricercatore cura la compilazione del "registro delle lezioni", ove indica gli argomenti di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e di quant'altro costituisca attività didattica inerente al Corso, facendo aggiungere, ove necessario, alla propria firma quella del docente o del ricercatore che lo ha affiancato o sostituito sulla base di preventiva autorizzazione del Direttore di Dipartimento o del Presidente del corso di studio.
2. Il registro dovrà essere tenuto costantemente a disposizione di verifiche periodiche da parte del Direttore del Dipartimento cui afferisce l'insegnamento.
3. Al termine del Corso il registro è vistato dal Presidente del Consiglio di corso di studio, che ha cura di verificare che le ore di attività didattica complessive svolte nell'ambito del Corso siano state almeno pari al numero minimo di ore previste dal relativo ordinamento didattico. Al termine del Corso, il registro è consegnato al Direttore di Dipartimento che ne cura la conservazione nell'archivio del Dipartimento.
4. Il Direttore di Dipartimento segnala annualmente al Rettore i nominativi dei professori di ruolo e dei ricercatori che non provvedono a consegnare il registro del Corso ai fini dell'adozione da parte del Senato Accademico dei provvedimenti conseguenti.
5. Secondo modalità determinate dal Senato Accademico, il docente certificherà l'avvenuto assolvimento delle sue attività di didattica, di orientamento, tutorie e delle attività dedicate a compiti organizzativi della didattica attribuendogli ai sensi delle norme in vigore.

ARTICOLO 13

Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di una prova finale, ai sensi dell'art. 31²⁶ del RDA. L'Allegato C al presente Regolamento disciplina le modalità della prova in conformità al Regolamento di Ateneo in materia e alla normativa vigente. La prova sarà comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi a un'apposita commissione.
2. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il quantitativo di crediti universitari previsto dall'Allegato B1 del presente Regolamento, meno quelli previsti per la prova stessa.
3. Lo svolgimento delle prove finali è pubblico.
4. Di norma la prova finale e l'elaborato scritto sono svolti in lingua italiana. E' data comunque la possibilità allo studente, ai sensi dell'art 31, comma 1, del RDA di svolgere la prova finale e/o redigere l'elaborato finale in lingua inglese.
5. Il Consiglio della struttura didattica competente redige, ai sensi dell'art. 19 del RDA, il Supplemento al Diploma per ogni studente utilizzando l'apposito modello approvato dal Consiglio di Dipartimento e dal Senato Accademico. Nel Supplemento al Diploma verranno indicate sinteticamente le competenze acquisite dallo studente relativamente al suo percorso formativo.

ARTICOLO 14

Modifiche del Regolamento didattico di Corso di Laurea

1. Le modifiche al Regolamento didattico saranno proposte dal CCS e approvate dal Senato Accademico previa delibera da parte del Consiglio di Dipartimento non oltre il mese di febbraio dell'anno accademico precedente a quello di entrata in vigore.

²⁶**Art. 31 del RDA: Prova finale e conseguimento dei titoli di studio**

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento, di norma legate alla presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto, sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di studio nel rispetto dei principi generali eventualmente dettati da Regolamenti di Ateneo sulla materia. La prova finale della laurea, alla quale non deve essere richiesta una particolare originalità, deve costituire un'importante occasione formativa individuale a completamento del percorso. Il numero di crediti ad essa attribuito deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione. Per il conseguimento della laurea magistrale è richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore. Qualora previsto negli ordinamenti didattici dei corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l'elaborato scritto e la tesi. E' rimessa ai Dipartimenti ai quali fanno capo i corsi di studio di determinare, per quanto di competenza, le modalità di organizzazione delle prove finali dei singoli corsi di studio, ivi comprese le procedure per l'attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e delle tesi e le modalità di designazione dei docenti relatori e dei correlatori, ove previsti, unitamente alle loro responsabilità, definendo i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale anche in rapporto all'incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti. I Dipartimenti definiscono, altresì, in coordinamento con i Presidenti dei Consigli di corso di studio, le modalità di assegnazione degli elaborati e delle tesi e di designazione dei relatori e correlatori garantendo il più largo ricorso alle competenze a disposizione del Dipartimento medesimo ed una equilibrata ripartizione dei carichi relativi.
2. La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e per il diploma di specializzazione, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Direttore di Dipartimento, e comunque sotto la sua responsabilità nel caso di delega dell'incarico ad altri docenti. Le Commissioni - composte da 7 a 11 membri - sono costituite in maggioranza da professori ufficiali del Dipartimento, tra i quali, di norma, almeno uno di prima fascia. Le commissioni di laurea per le classi delle professioni sanitarie, nella loro funzione abilitante, comprendono, oltre ai membri di cui al precedente capoverso, due rappresentanti del collegio o ordine professionale, un rappresentante del Ministero dell'Università, un rappresentante del Ministero della salute ed è opportuno che comprendano anche una rappresentanza dei docenti a contratto del SSN. I Dipartimenti stabiliscono le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione o le dissertazioni oggetto di esame. Il Presidente della Commissione, designato dal Direttore di Dipartimento, è un docente di norma di prima fascia facente parte del Dipartimento. In mancanza della disponibilità di un docente di prima fascia il Direttore può delegare la presidenza della commissione ad un docente di seconda fascia confermato nel ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.
3. Ai fini del superamento dell'esame di laurea e di laurea magistrale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione. I componenti delle commissioni preposte alle prove finali, nel fissare il loro voto, in conformità a quanto previsto da eventuali specifici regolamenti in materia, possono tenere conto dell'intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto nel caso della tesi. Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della Commissione. Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei. I Regolamenti di Dipartimento stabiliscono le procedure alle quali attenersi nel caso in cui il candidato non consegua il punteggio minimo richiesto.
4. Lo svolgimento degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Aggiornamenti agli elenchi degli insegnamenti dei corsi di studio possono essere disposti nel Manifesto degli Studi previa approvazione del Consiglio di Dipartimento.

ARTICOLO 15
Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento del Dipartimento e al Regolamento Didattico di Ateneo.

REQUISITI D'INGRESSO

Gli studenti che si indirizzano a un Corso di Laurea scientifico dovrebbero avere in generale curiosità e amore per il sapere, e in particolare avere interesse ad apprendere nuovi concetti, costruire modelli razionali di fenomeni naturali, affrontare e analizzare problemi complessi. È anche importante che abbiano competenze e atteggiamenti generali che li rendano capaci di individuare obiettivi, valutare le proprie conoscenze e le proprie possibilità, adottare strategie di studio, organizzare il proprio lavoro, comunicare efficacemente. Tali competenze e atteggiamenti generali sono difficilmente misurabili direttamente con una prova, e la verifica del loro possesso è piuttosto responsabilità del singolo studente che intende iscriversi. D'altra parte, per affrontare adeguatamente gli studi informatici occorre anche possedere conoscenze e abilità matematiche di base.

Per la verifica delle conoscenze matematiche iniziali è previsto un test di ingresso in modalità on-line "TOLC-S", obbligatorio ma non selettivo, gestito dal CISIA (<https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/cose-il-tolc/>), che può essere sostenuto anche in altri Atenei che adottino il medesimo test di accesso, sia prima che dopo l'immatricolazione. L'obiettivo è soprattutto di verificare, mediante questo test, le conoscenze di base in matematica, ma alcuni quesiti riguardano anche la capacità di ragionare e risolvere semplici problemi, indipendentemente da conoscenze matematiche o di altre discipline. Nel caso di un punteggio complessivo al test inferiore a 12/50 o di un punteggio alla sezione "Matematica" inferiore a 5/20, viene attribuito un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA), da recuperare entro il primo anno di iscrizione.

Per ulteriori informazioni o eventuali aggiornamenti, è stata predisposta un'apposita pagina web: <https://www2.dipbioter.unimol.it/informatica/accesso/>

Il CCS può attivare ogni anno corsi integrativi, anche in modalità on-line, e altre attività tutoriali per aiutare gli studenti nel recupero degli eventuali OFA attribuiti.

ALLEGATO B1**Ordinamento didattico del Corso di Laurea in Informatica****Coorte 2022/2023**

Attività formative	Ambiti disciplinari	SSD	CFU	SubTot	Totale
Base (30)	Formazione matematico-fisica	FIS/01	6	30	
		MAT/03	6		
MAT/05		6			
MAT/08		6			
MAT/09		6			
	Formazione informatica di base	INF/01	15	24	54
		ING-INF/05	9		
Caratterizzante (60)	Discipline Informatiche	INF/01	51	72	72
		ING-INF/05	21		
Affini o integrative (18)	Attività formative affini o integrative	AGR/05	6	24	24
		ING-INF/03	6		
		IUS/20	6		
		SECS-S/02	6		
Altre	A scelta dello studente			12	30
	Per la prova finale			4	
	Per la conoscenza di almeno una lingua straniera			6	
	Tirocini formativi e di orientamento			8	
Totale					180

Coorte 2021/2022

Attività formative	Ambiti disciplinari	SSD	CFU	SubTot	Totale
Base (30)	Formazione matematico-fisica	FIS/01	6	30	
		MAT/03	6		
MAT/04		6			
MAT/05		6			
MAT/08		6			
	Formazione informatica di base	INF/01	24	24	54
Caratterizzante (60)	Discipline Informatiche	INF/01	51	66	66
		ING-INF/05	15		
Affini o integrative (18)	Attività formative affini o integrative	AGR/05	6	30	30
		ING-INF/03	6		
		IUS/20	6		
		MAT/09	6		
		SECS-S/02	6		
Altre	A scelta dello studente			12	30
	Per la prova finale			4	
	Per la conoscenza di almeno una lingua straniera			6	
	Tirocini formativi e di orientamento			8	
Totale					180

Coorte 2020/2021

Attività formative	Ambiti disciplinari	SSD	CFU	SubTot	Totale
Base (30)	Formazione matematico-fisica	FIS/01	6	30	
		MAT/03	6		
MAT/04		6			
MAT/05		6			
MAT/08		6			
	Formazione informatica di base	INF/01	24	24	54
Caratterizzante (60)	Discipline Informatiche	INF/01	51	66	66
		ING-INF/05	15		
Affini o integrative (18)	Attività formative affini o integrative	AGR/05	6	30	30
		ING-INF/03	6		
		IUS/20	6		
		MAT/09	6		
		SECS-S/02	6		
Altre	A scelta dello studente			12	30
	Per la prova finale			4	
	Per la conoscenza di almeno una lingua straniera			6	
	Tirocini formativi e di orientamento			8	
Totale					180

ALLEGATO B2

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI DELLA CLASSE

Le lauree di questa classe forniscono competenze teoriche, metodologiche, sperimentali ed applicative nelle aree fondamentali dell'Informatica che costituiscono la base concettuale e tecnologica per l'approccio informatico allo studio dei problemi e per la progettazione, produzione ed utilizzazione della varietà di applicazioni richieste nella Società dell'Informazione per organizzare, gestire ed accedere ad informazioni e conoscenze. Il laureato in questa classe sarà quindi in grado di concorrere alle attività di pianificazione, progettazione, sviluppo, direzione lavori, stima, collaudo e gestione di impianti e sistemi per la generazione, la trasmissione e l'elaborazione delle informazioni, con l'uso di metodologie standardizzate.

I laureati nei corsi di laurea della classe devono:

- possedere conoscenze e competenze nei vari settori delle scienze e tecnologie dell'informazione e della comunicazione mirate al loro utilizzo nella progettazione, sviluppo e gestione di sistemi informatici;
- avere capacità di affrontare e analizzare problemi e di sviluppare sistemi informatici per la loro soluzione;
- acquisire le metodologie di indagine ed essere in grado di applicarle in situazioni concrete con appropriata conoscenza degli strumenti matematici di supporto alle competenze informatiche;
- essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- essere capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro.

Gli ambiti occupazionali e professionali di riferimento per i laureati della classe sono quelli della progettazione, organizzazione, gestione e manutenzione di sistemi informatici (con specifico riguardo ai requisiti di affidabilità, prestazioni e sicurezza), sia in imprese produttrici nelle aree dei sistemi informatici e delle reti, sia nelle imprese, nelle pubbliche amministrazioni e, più in generale, in tutte le organizzazioni che utilizzano sistemi informatici. Potranno inoltre accedere ai livelli superiori di studio in area Informatica.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe:

- comprendono in ogni caso attività finalizzate ad acquisire: strumenti di matematica discreta e del continuo; conoscenza dei principi, delle strutture e dell'utilizzo dei sistemi di elaborazione; tecniche e metodi di progettazione e realizzazione di sistemi informatici, sia di base che applicativi; conoscenza di settori di applicazione; è opportuno inoltre che siano previsti elementi di cultura aziendale e professionale ed elementi di cultura sociale e giuridica;
- devono prevedere in ogni caso, fra le attività formative nei diversi settori disciplinari, lezioni ed esercitazioni di laboratorio ed inoltre congrue attività progettuali autonome e congrue attività individuali in laboratorio;
- prevedono, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne, come tirocini formativi presso aziende, strutture della pubblica amministrazione e laboratori, oltre a soggiorni di studio presso altre università italiane e estere, anche nel quadro di accordi internazionali.

**OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DEL CORSO E
DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO**

Il Corso di Studio in Informatica intende fornire una solida conoscenza di base e metodologica dei principali settori delle scienze informatiche accanto ad una buona padronanza delle metodologie e

tecnologie proprie dell'Informatica, con l'obiettivo di fornire una preparazione adeguata e moderna per i diversi ambiti applicativi della disciplina. Il Corso di Studio si prefigge, in particolare, la formazione di una figura professionale dotata di una preparazione tecnica rispondente alle esigenze di un rapido inserimento nel mondo del lavoro nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il Corso offre agli studenti una preparazione che permette di affrontare adeguatamente sia la continua evoluzione della disciplina sia l'avanzamento in carriera verso ruoli di responsabilità, nonché di accedere a livelli di studio universitario successivi al primo. Il Corso di Studio presenta un unico indirizzo, in cui i laureati potranno acquisire competenze teoriche, metodologiche, sperimentali e applicative sia nelle aree fondamentali dell'informatica, sia in alcuni ambiti informatici di carattere professionalizzante, come ad esempio lo sviluppo di applicazioni per il web e dispositivi mobili, l'intelligenza artificiale e i sistemi informativi territoriali. Inoltre, il Corso di Studio fornisce le competenze di base per gestire in maniera efficace ed efficiente dei cosiddetti "Big Data" e di comprendere gli aspetti giuridici legati al trattamento dei dati. Nell'ambito del Corso di Studio sono previste anche attività esterne, come tirocini formativi in aziende e strutture della Pubblica Amministrazione, al fine di avvicinare lo studente alle attività lavorative, fargli acquisire proficue esperienze formative e agevolarlo nelle sue scelte professionali.

Nell'ambito di accordi internazionali, sono possibili periodi di studio in Università o centri di ricerca esteri. I laureati in Informatica possono proseguire gli studi nell'ambito di Corsi di Laurea magistrali o Master di primo livello e possono iscriversi, previo superamento del relativo esame di Stato, all'Albo degli Ingegneri Junior Sezione A - Settore dell'Informazione.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, ESPRESSI TRAMITE I DESCRITTORI EUROPEI DEL TITOLO DI STUDIO (DM 16/03/2007, ART 3, COMMA 7)

Le successive sezioni descrivono i risultati di apprendimento attesi organizzati secondo le tre aree di studio che caratterizzano il corso, cioè l'area Matematica, Fisica e Statistica, l'area Informatica e l'area Giuridica. La descrizione dei risultati di apprendimento attesi sono espressi tramite i descrittori di Dublino.

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)

Area Matematica, Fisica e Statistica. Le conoscenze e competenze che si intende fornire in questo ambito riguardano l'acquisizione di elementi di base di matematica, fisica e statistica, indispensabili per affrontare in maniera efficace ed efficiente un percorso di studio scientifico. Tali capacità sono quindi essenziali per soddisfare gli altri obiettivi formativi. Nello specifico, durante il percorso di studio si intende fornire:

- conoscenza e comprensione della metodologia e del linguaggio scientifico;
- conoscenza e comprensione di elementi matematici di base;
- conoscenza e comprensione di strumenti di algebra lineare e geometria;
- conoscenza e comprensione degli aspetti fondamentali della logica e dell'analisi;
- conoscenza e comprensione di fenomeni fisici;
- conoscenza e comprensione di elementi di probabilità e statistica di base;
- conoscenza e comprensione di metodi per la formulazione di problemi reali come modelli matematici lineari;
- conoscenza e comprensione di metodi numerici;
- conoscenza e comprensione della teoria delle decisioni.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:

- Calcolo numerico

- Fisica
- Matematica I
- Ricerca operativa
- Calcolo delle probabilità e statistica

Area Informatica. Le conoscenze e competenze che si intende fornire in questo ambito riguardano i fondamenti concettuali, nonché conoscenze più specifiche e professionalizzanti dell'informatica. Nello specifico, durante il percorso formativo si intende fornire agli studenti:

- conoscenza e comprensione dei principi fondanti dell'informatica, riguardanti i linguaggi, gli algoritmi e i sistemi, e consapevolezza dell'ampio spettro delle discipline informatiche;
- conoscenza e comprensione delle tecniche di gestione delle basi di dati strutturati e non strutturati;
- conoscenza e comprensione delle metodologie di sviluppo di un sistema software di medie/grandi dimensioni;
- conoscenza e comprensione delle tecnologie di sviluppo software web-based e per dispositivi mobili;
- conoscenza e comprensione delle architetture delle moderne reti di calcolatori;
- conoscenza e comprensione delle tecniche di intelligenza artificiale;
- conoscenza e comprensione dei sistemi informativi geografici.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:

- Algoritmi e strutture dati
- Architettura degli elaboratori
- Basi di dati e sistemi informativi
- Ingegneria del software
- Informatica territoriale
- Intelligenza artificiale
- Logica e fondamenti di informatica
- Programmazione procedurale
- Laboratorio di programmazione procedurale
- Programmazione object-oriented
- Programmazione mobile
- Reti di calcolatori
- Sistemi operativi

Area Giuridica. Le conoscenze e competenze che si intende fornire in questo ambito consentono di comprendere

- il rapporto intercorrente tra informatica e diritto. Tali conoscenze risultano oggi fondamentali per la corretta gestione di un sistema informativo nel rispetto delle norme in vigore. Nello specifico i laureati in Informatica dovranno essere in grado di dimostrare:
- conoscenza e comprensione della regolamentazione delle tecnologie informatiche;
- conoscenza e comprensione dei principi generali in materia di trattamento dei dati.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nella seguente attività formativa:

- Informatica giuridica

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)

Area Matematica, Fisica e Statistica. Sulla base delle conoscenze e competenze acquisite il laureato in Informatica sarà in grado di:

- formalizzare e risolvere un problema matematico;
- studiare e descrivere con rigore scientifico un fenomeno fisico;
- progettare e implementare algoritmi matematici per la risoluzione efficiente di problemi di calcolo scientifico;
- progettare e implementare algoritmi di supporto alle attività decisionali in cui occorre gestire e coordinare attività e risorse limitate al fine di raggiungere un determinato obiettivo.

Area Informatica. Sulla base delle conoscenze e competenze acquisite lo studente sarà in grado di analizzare, progettare e sviluppare un sistema software. Nello specifico i laureati in Informatica dovranno essere in grado di dimostrare:

- capacità di comprendere la fattibilità e la complessità dei problemi informatici e di selezionare metodi adeguati all'analisi e alla modellazione;
- capacità di formalizzazione di problemi reali in cui l'informatica sia parte della soluzione, e identificazione di pattern di soluzione appropriati;
- capacità di applicare metodologie appropriate per lo sviluppo di sistemi software complessi;
- capacità di progettare, sviluppare e gestire sistemi software web-based;
- capacità di progettare e sviluppare applicazioni per dispositivi mobili;
- capacità di sfruttare tecniche di intelligenza artificiale per risolvere problemi complessi;
- capacità di progettare e realizzare un sistema informativo geografico.

Area Giuridica. Sulla base delle conoscenze e competenze acquisite il laureato in Informatica sarà in grado di gestire correttamente gli aspetti giuridici legati allo sviluppo di un sistema software. Nello specifico i laureati in Informatica dovranno dimostrare:

- capacità di applicare le tecnologie informatiche in accordo alla normativa vigente in materia;
- capacità di trattare dati sensibili in accordo alla normativa vigente in materia;
- capacità di applicare misure minime e idonee di sicurezza dei dati sensibili.

Autonomia di giudizio (making judgements)

Obiettivi. Il laureato in Informatica sarà in grado di raccogliere e interpretare i dati per una fondata formulazione di giudizi autonomi, sviluppando adeguate abilità metodologiche, tecnologiche e trasferibili. Queste si riferiscono alle capacità di un laureato di combinare e astrarre le sue abilità tecniche per risolvere problemi che includano aspetti in un contesto tecnologico ampio. Il laureato dovrà essere in grado di usare metodi appropriati per potersi utilmente inserire in un contesto professionale. In particolare i laureati in Informatica dovranno dimostrare:

- capacità di gestire teoria e pratica per risolvere problemi informatici;
- comprensione delle tecnologie allo stato dell'arte nella propria area di competenza e delle loro applicazioni;
- competenze rispetto alle responsabilità professionali e alle normative giuridiche della pratica informatica.

Nel percorso formativo, tali capacità sono perseguite soprattutto mediante gli insegnamenti afferenti alle attività formative caratterizzanti in ambito informatico e alle attività formative affini o integrative, con particolare riferimento agli insegnamenti concernenti l'ingegneria del software, le reti di calcolatori, i sistemi informativi geografici e l'informatica giuridica.

Metodi didattici. Lo sviluppo delle capacità sopra elencate avviene attraverso molteplici attività:

- partecipazione a gruppi di lavoro per lo sviluppo di sistemi informativi e analisi di sistemi informativi esistenti nell'ambito delle attività progettuali di specifici insegnamenti;
- analisi di casi di studio nelle attività di esercitazione e di laboratorio;
- redazione di elaborati personali;
- elaborazione della tesi di laurea.

Modalità di verifica. La verifica dell'acquisizione delle capacità di giudizio autonomo ed obiettivo avviene attraverso la valutazione delle prove scritte, dei colloqui orali e delle documentazioni prodotte a corredo delle attività progettuali previste dai singoli insegnamenti e dalla prova finale.

Abilità comunicative (communication skills)

Obiettivi. Il laureato in Informatica sarà in grado di relazionarsi con interlocutori specialisti e non specialisti, affinando le abilità professionali necessarie per comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni, incluse le abilità di gestione di un progetto. In particolare i laureati in Informatica dovranno dimostrare:

- capacità di operare in modo efficace come individuo e come membro di un gruppo di lavoro;
- capacità di comunicare in modo efficace con i colleghi e i potenziali utenti circa questioni e problemi legati alla propria area di competenza, nonché capacità di presentare idee e suggerire soluzioni in modo convincente sia in forma scritta sia orale;
- di essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

Nel percorso formativo, tali capacità sono perseguite soprattutto mediante gli insegnamenti afferenti alle attività formative caratterizzanti in ambito informatico, soprattutto quelli relativi alle attività di laboratorio, che prevedono la realizzazione, in gruppi di lavoro, di progetti software, nonché alle attività formative affini o integrative, con particolare riferimento agli insegnamenti concernenti la conoscenza della lingua inglese.

Metodi didattici. Lo sviluppo delle capacità sopra elencate avviene attraverso molteplici attività: colloqui e preparazioni di relazioni, nonché discussioni in aula guidate dal docente;

- partecipazione a gruppi di lavoro per lo sviluppo di sistemi informativi e analisi di sistemi informativi esistenti nell'ambito delle attività progettuali di specifici insegnamenti;
- redazione di elaborati personali;
- studio da testi e fonti in lingua inglese e partecipazione a programmi di mobilità;
- elaborazione e discussione della tesi di laurea.

Modalità di verifica. La verifica dell'acquisizione delle abilità comunicative avviene sia attraverso le prove orali previste dalla maggior parte delle attività formative sia nell'ambito della presentazione di elaborati individuali o di gruppo. La prova finale, discussa davanti ad una commissione, rappresenta un ulteriore momento di verifica delle suddette abilità.

Capacità di apprendimento (learning skills)

Obiettivi. Il laureato in Informatica sarà in grado non solo di apprendere, ma di sviluppare sul piano teorico, sperimentale e applicativo quanto effettivamente appreso, iniziando a orientarsi in un contesto teorico e/o professionale che sia di completamento del percorso formativo compiuto. In particolare, i laureati in Informatica dovranno dimostrare:

- capacità di impostare e risolvere correttamente nuovi problemi teorici e applicativi;
- capacità di corrispondere positivamente ai diversi incarichi lavorativi affidati nell'ambito di attività di tirocinio/stage;
- capacità di affinare competenze scegliendo autonomamente ulteriori ambiti di apprendimento.

Nel percorso formativo, tali capacità di acquisizione e affinamento delle competenze sono perseguite anche mediante le attività formative a scelta dello studente, nonché tramite le esperienze di tirocinio/stage.

Metodi didattici. Lo sviluppo delle capacità sopra elencate avviene durante i corsi e soprattutto durante la preparazione della prova finale, dove sarà richiesta una sostanziale rielaborazione e un approfondimento personale delle conoscenze fornite dai docenti.

Modalità di verifica. La verifica dell'acquisizione delle capacità di apprendimento avviene attraverso la verifica continua durante le attività formative, nel corso dello svolgimento assistito di progetti e nella prova finale. Quest'ultima prova permetterà di verificare l'attitudine dello studente ad un autonomo approfondimento sui temi specifici trattati.

CONOSCENZE RICHIESTE PER L'ACCESSO (DM 270/04, ART 6, COMMA 1 E 2)

Il Corso di Laurea in Informatica prevede l'accesso libero. Le conoscenze minime richieste per l'accesso sono quelle raggiunte con il conseguimento di un diploma di scuola superiore, o di un titolo estero equivalente. Nello specifico, il Corso di Laurea presuppone conoscenze di base in matematica, richieste in qualunque Corso di Laurea ad indirizzo scientifico. È, quindi, prevista per gli immatricolati la valutazione, tramite test di ingresso obbligatorio ma non selettivo, della loro conoscenza dei concetti base della matematica, al fine di predisporre attività di recupero degli eventuali obblighi formativi aggiuntivi.

NUMERO MASSIMO DI CREDITI RICONOSCIBILI (DM 16/3/2007 ART 4)

Possono essere riconosciute, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 7 del DM 270/2004 e dall'art. 4, comma 3 del DM del 16 marzo 2007, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbiano concorso Università statali o legalmente riconosciute, secondo modalità definite in apposite convenzioni. Il riconoscimento di CFU consiste nell'attribuzione di CFU in sostituzione parziale o totale di insegnamenti o attività formative previsti nell'Ordinamento didattico del Corso di Laurea. Spetta al Consiglio di Corso di Studio individuare quali insegnamenti o attività formative possono essere sostituiti, sulla base di un'attenta valutazione dell'attinenza ed adeguatezza di tali attività con l'offerta formativa del Corso di Laurea. Ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge 240/2010, il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili non può essere superiore a 12.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI PREVISTI PER I LAUREATI (DECRETI SULLE CLASSI, ART. 3, COMMA 7)

Di seguito sono descritti profili professionali e gli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati.

Analista e progettista software

Funzione in un contesto di lavoro. Sulla base di specifiche ben definite da un responsabile di progetto, il laureato in Informatica può svolgere svariate attività come analista e progettista di software. In particolare, può occuparsi dell'analisi dei requisiti utente e progettazione di applicazioni di medie/grandi dimensioni; della progettazione, programmazione e testing di applicazioni software; della manutenzione, gestione e distribuzione di prodotti software; del coordinamento di piccoli gruppi di progetto.

Competenze associate alla funzione. Le competenze del laureato gli consentiranno di analizzare e modellare i problemi in modo rigoroso. Egli potrà avvalersi di competenze informatiche, relative ai principi della programmazione e dell'architetture dei sistemi informatici. Inoltre potrà

avvantaggiassi di competenze specifiche, relative ai principali linguaggi e ambienti di programmazione, alle metodologie di sviluppo del software e alle tecnologie utilizzate per la gestione delle basi di dati.

Sbocchi occupazionali. Un'analista e progettista software trova sbocchi occupazionali in aziende, enti ed organizzazioni, sia pubbliche sia private, operanti nel settore dello sviluppo software. Il laureato troverà inoltre interessanti opportunità in attività di lavoro autonomo e in iniziative imprenditoriali. Esempi significativi di ruoli professionali adatti al laureato sono:

- programmatore
- analista programmatore
- specialista integrazione e collaudo software
- sviluppatore di sistemi gestionali
- sviluppatore di applicazioni per dispositivi mobili

Progettista e amministratore di sistema

Funzione in un contesto di lavoro. Sulla base di specifiche ben definite da un responsabile di progetto, il laureato svolgerà diverse funzioni come progettista e amministratore di sistema. In particolare, si occuperà della progettazione, sviluppo, installazione e gestione di sistemi informativi. Il laureato potrà analizzare i requisiti utente e progettare banche dati e sistemi informatici di medie dimensioni, coordinando le attività di piccoli gruppi di progetto.

Competenze associate alla funzione. Le competenze del laureato gli consentiranno di analizzare e modellare i problemi in modo rigoroso. Affrontare lo sviluppo di soluzioni informatiche avvalendosi delle sue conoscenze di programmazione e delle competenze specifiche, relative alle metodologie di analisi, progettazione e sviluppo di sistemi informativi robusti.

Sbocchi occupazionali. Aziende, enti ed organizzazioni, sia pubbliche sia private operanti nell'area dello sviluppo software e in particolare, dei sistemi informativi. Esempi significativi di ruoli professionali adatti al laureato sono:

- programmatore
- analista programmatore
- amministratore di reti
- gestore di basi dati
- sistemista

Analista, progettista e gestore di siti web

Funzione in un contesto di lavoro. Partecipazione ad un gruppo di lavoro per il progetto, la realizzazione, l'installazione e la manutenzione di soluzioni web aziendali. Il laureato svolge la sua attività a stretto contatto con il committente per stabilire l'aspetto e le funzionalità del sito. Il laureato ha un ruolo di responsabilità nello sviluppo della soluzione web, nella sua gestione e nella scelta degli strumenti informatici da utilizzare.

Competenze associate alla funzione. Conoscenze approfondite dell'architettura di un sistema informativo e degli strumenti web. Padronanza delle metodologie matematiche ed informatiche utilizzabili per l'analisi e la valutazione delle prestazioni dei siti web. Conoscenze approfondite dei protocolli di rete ai vari livelli soprattutto quello applicativo.

Sbocchi occupazionali. Aziende, enti ed organizzazioni, sia pubbliche sia private che utilizzano strumenti informatici dove il laureato sarà occupato nella realizzazione e nella gestione del sito aziendale. Aziende, enti ed organizzazioni, sia pubbliche sia private che sviluppano strumenti informatici dove il laureato parteciperà a gruppi di lavoro per lo sviluppo di strumenti per la produzione e gestione dei siti. Libera professione come consulente con competenze informatiche adeguate per lo sviluppo e la gestione di portali web, sia lato back-end sia lato front-end.

Data scientist

Funzione in un contesto di lavoro. Il data scientist è il portatore di una serie di competenze che permettono alle aziende non solo di sfruttare i dati disponibili per generare vantaggio competitivo, ma anche di creare nuovi modelli di business. Nello specifico, il data scientist ha:

- capacità di comprendere l'origine, e le possibili distorsioni insite in essa, dei dati che analizza;
- capacità di analizzare il flusso informatico di provenienza dei dati: conoscere le tecnologie, i loro limiti prestazionali e i vantaggi dell'una sull'altra;
- capacità di identificare problemi di business che possono essere meglio indirizzati grazie all'analisi dei dati;
- capacità di analizzare i dati con metodi scientificamente provati: Statistica, Data Mining, Ricerca Operativa;
- capacità di comunicare con chiarezza al top management i risultati e le raccomandazioni di business conseguenti;
- capacità di ideare applicazioni automatizzate, che analizzano e suggeriscono le decisioni in ambienti complessi.

Competenze associate alla funzione. Il data scientist è una figura professionale con competenze estremamente variegata. Le competenze che il laureato acquisirà durante il corso di studio gli consentiranno di acquisire maggiori abilità in alcuni campi (come ad esempio la memorizzazione e l'organizzazione dei dati, l'analisi statistica dei dati) e minori in altri (come ad esempio la pianificazione e l'organizzazione aziendale), ma allo stesso tempo il laureato acquisirà consapevolezza che tutti questi aspetti sono parte della sua professione, combinati con un'attitudine di fondo rappresentata dalla curiosità e creatività nel problem solving basato sull'analisi dei dati.

Sbocchi occupazionali. Benché si possa credere che la figura del data scientist sia appropriata solo alle grandi aziende, un simile profilo si rivolge a qualsiasi realtà, dalle PMI alle multinazionali. Di norma il data scientist viene inquadrato tra i manager, proprio perché è con gli altri manager che deve dialogare. Il frutto delle sue analisi copre trasversalmente tutti i reparti di un'azienda, trasformando i dati in informazioni comprensibili affinché per i vertici le strategie da assumere siano chiare e in qualche modo obbligate. Chiaramente, una tale figura professionale si adatta perfettamente anche alle PA.

Il corso prepara alle professioni di (codifiche ISTAT)

- Tecnici programmatori - (3.1.2.1.0)
- Tecnici esperti in applicazioni - (3.1.2.2.0)
- Tecnici web - (3.1.2.3.0)
- Tecnici gestori di basi di dati - (3.1.2.4.0)

**CREDITI ASSEGNATI ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE E A CIASCUN AMBITO
PIANO DI STUDIO DEL CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA**

Coorte 2022/2023

I ANNO					
N.	Disciplina	SSD	TAF	CFU	Semestre
1	Matematica I	MAT/03	Base	6	I
		MAT/05		6	II
2	Programmazione procedurale	INF/01	Base	9	I
3	Architettura degli elaboratori	INF/01	Base	6	I
4	Informatica giuridica	IUS/20	Affine e integrativa	6	I
5	Logica e fondamenti di informatica	ING-INF/05	Caratterizzante	6	I
6	Laboratorio di programmazione procedurale	ING-INF/05	Caratterizzante	6	II
7	Sistemi operativi	INF/01	Caratterizzante	9	II
	Lingua inglese (Idoneità)	L-LIN/12	Altre attività	6	II
Totale crediti I anno				60	
II ANNO					
N.	Disciplina	SSD	TAF	CFU	Semestre
8	Reti di calcolatori	ING-INF/03	Affine e integrativa	6	I
		INF/01	Caratterizzante	6	II
9	Algoritmi e strutture dati	INF/01	Caratterizzante	9	I
10	Basi di dati e sistemi informativi	INF/01	Caratterizzante	6	I
		INF/01	Caratterizzante	6	II
11	Fisica	FIS/01	Base	6	I
12	Programmazione object-oriented	ING-INF/05	Base	9	II
13	Calcolo delle probabilità e statistica	SECS-S/02	Affine e integrativa	6	II
14	Calcolo numerico	MAT/08	Base	6	II
Totale crediti II anno				60	
III ANNO					
N.	Disciplina	SSD	TAF	CFU	Semestre
15	Programmazione mobile	ING-INF/05	Caratterizzante	9	I
16	Intelligenza artificiale	INF/01	Caratterizzante	6	I
17	Informatica territoriale	AGR/05	Affine e integrativa	6	I
18	Attività a scelta dello studente		Altro	6	I
				6	II
19	Ricerca operativa	MAT/09	Base	6	II
20	Ingegneria del software	INF/01	Caratterizzante	9	II
	Tirocinio		Altro	8	II
	Prova finale		Altro	4	II
Totale crediti III anno				60	
Totale crediti				180	
Totale esami				20	

Le propedeuticità da rispettare, per la coorte di studenti 2022/2023, sono le seguenti:

per sostenere l'esame di	lo studente deve aver superato l'esame di
Reti di calcolatori	Architettura degli elaboratori Programmazione procedurale Sistemi operativi
Algoritmi e strutture dati	Programmazione procedurale Laboratorio di programmazione procedurale
Programmazione object-oriented	Programmazione procedurale
Calcolo delle probabilità e statistica	Matematica I
Ingegneria del software	Programmazione object-oriented

Coorte 2021/2022

I ANNO					
N.	Disciplina	SSD	TAF	CFU	Semestre
1	Matematica I	MAT/03	Base	6	I
		MAT/05		6	II
2	Programmazione I	INF/01	Base	9	I
3	Architettura degli elaboratori	INF/01	Base	6	I
4	Logica e fondamenti di informatica	ING-INF/05	Caratterizzante	6	I
				3	I
	Lingua inglese (Idoneità)	L-LIN/12	Altre attività	3	II
5	Programmazione II	INF/01	Base	9	II
6	Sistemi operativi	INF/01	Caratterizzante	9	II
7	Calcolo delle probabilità e statistica	SECS-S/02	Affine e integrativa	6	II
Totale crediti I anno				63	
II ANNO					
N.	Disciplina	SSD	TAF	CFU	Semestre
8	Reti di calcolatori	ING-INF/03	Affine e integrativa	6	I
		INF/01	Caratterizzante	6	II
9	Algoritmi e strutture dati	INF/01	Caratterizzante	9	I
10	Basi di dati e sistemi informativi	INF/01	Caratterizzante	6	I
				6	II
11	Matematica II	MAT/04	Base	6	I
12	Informatica giuridica	IUS/20	Affine e integrativa	6	I
13	Calcolo numerico	MAT/08	Base	6	II
14	Fisica	FIS/01	Base	6	II
15	Attività a scelta dello studente		Altro	6	II
Totale crediti II anno				63	
III ANNO					
N.	Disciplina	SSD	TAF	CFU	Semestre
16	Ricerca operativa	MAT/09	Affine e integrativa	6	I
17	Intelligenza artificiale	INF/01	Caratterizzante	6	I
18	Informatica territoriale	AGR/05	Affine e integrativa	6	I
				6	I
19	Programmazione mobile	ING-INF/05	Caratterizzante	9	II
20	Ingegneria del software	INF/01	Caratterizzante	9	II
				8	II
				4	II
Totale crediti III anno				54	
Totale crediti				180	
Totale esami				20	

Le propedeuticità da rispettare, per la coorte di studenti 2021/2022, sono le seguenti:

per sostenere l'esame di	lo studente deve aver superato l'esame di
Reti di calcolatori	Architettura degli elaboratori Programmazione I Sistemi operativi
Algoritmi e strutture dati	Programmazione I
Ingegneria del software	Programmazione I Programmazione II
Matematica II	Matematica I

Coorte 2020/2021

I ANNO					
N.	Disciplina	SSD	TAF	CFU	Semestre
1	Matematica I	MAT/03	Base	6	I
		MAT/05		6	II
2	Programmazione I	INF/01	Base	9	I
3	Architettura degli elaboratori	INF/01	Base	6	I
4	Logica e fondamenti di informatica	ING-INF/05	Caratterizzante	6	I
5	Informatica giuridica	IUS/20	Affine e integrativa	6	I
6	Programmazione II	INF/01	Base	9	II
7	Sistemi operativi	INF/01	Caratterizzante	9	II
		Lingua inglese (Idoneità)	L-LIN/12	Altre attività	6
Totale crediti I anno				63	
II ANNO					
N.	Disciplina	SSD	TAF	CFU	Semestre
8	Reti di calcolatori	ING-INF/03	Affine e integrativa	6	I
		INF/01	Caratterizzante	6	II
9	Algoritmi e strutture dati	INF/01	Caratterizzante	9	I
10	Basi di dati e sistemi informativi	INF/01	Caratterizzante	6	I
				6	II
11	Matematica II	MAT/04	Base	6	II
12	Calcolo numerico	MAT/08	Base	6	I
13	Calcolo delle probabilità e statistica	SECS-S/02	Affine e integrativa	6	II
14	Fisica	FIS/01	Base	6	II
Totale crediti II anno				57	
III ANNO					
N.	Disciplina	SSD	TAF	CFU	Semestre
15	Ricerca operativa	MAT/09	Affine e integrative	6	I
16	Intelligenza artificiale	INF/01	Caratterizzante	6	I
17	Informatica territoriale	AGR/05	Affine e integrative	6	I
18	Attività a scelta dello studente		Altro	12	I e II
19	Programmazione mobile	ING-INF/05	Caratterizzante	9	II
20	Ingegneria del software	INF/01	Caratterizzante	9	II
			Altro	8	II
			Altro	4	II
Totale crediti III anno				60	
Totale crediti				180	
Totale esami				20	

Le propedeuticità da rispettare, per la coorte di studenti 2020/2021, sono le seguenti:

per sostenere l'esame di	lo studente deve aver superato l'esame di
Reti di calcolatori	Architettura degli elaboratori
	Programmazione I
	Sistemi operativi
Algoritmi e strutture dati	Programmazione I
Ingegneria del software	Programmazione I
	Programmazione II
Matematica II	Matematica I

**TRACCIABILITÀ TRA LE FIGURE PROFESSIONALI E I RISULTATI DI
APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO 1 E 2)**

	Area Matematica, Fisica e Statistica									Area Informatica						Area Giuridica		
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18
F1	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X			X	X		
F2	X	X	X	X	X	X	X			X				X			X	X
F3	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X		X			
F4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X

Figure professionali

- F1:** Analista e progettista software
F2: Progettista e amministratore di sistema
F3: Analista, progettista e gestore di siti web
F4: Data scientist

Conoscenze e competenze - Dettaglio

- C1:** della metodologia e del linguaggio scientifico
C2: di elementi matematici di base
C3: di strumenti di algebra lineare e geometria
C4: degli aspetti fondamentali della logica e dell'analisi
C5: di fenomeni fisici
C6: di elementi di probabilità e statistica di base
C7: metodi per la formulazione di problemi reali come modelli matematici lineari
C8: di metodi numerici
C9: della teoria delle decisioni
C10: dei principi fondanti dell'informatica, riguardanti i linguaggi, gli algoritmi e i sistemi, e consapevolezza dell'ampio spettro delle discipline informatiche
C11: delle tecniche di gestione delle basi di dati strutturati e non strutturati
C12: delle metodologie di sviluppo di un sistema software di medie/grandi dimensioni
C13: delle tecnologie di sviluppo software web-based e per dispositivi mobili
C14: delle architetture delle moderne reti di calcolatori
C15: delle tecniche di intelligenza artificiale
C16: dei sistemi informativi geografici
C17: della regolamentazione delle tecnologie informatiche
C18: dei principi generali in materia di trattamento dei dati

TRACCIABILITÀ TRA LA ATTIVITÀ FORMATIVE PROGRAMMATE E I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO 1 E 2)

	Area Matematica, Fisica e Statistica									Area Informatica							Area Giuridica	
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18
A1	X							X										
A2	X				X													
A3	X	X	X	X														
A4	X						X		X									
A5	X					X			X									
A6										X								
A7										X								
A8										X								
A9											X							
A10																X		
A11											X	X						
A12														X				
A13				X						X								
A14										X								
A15										X								
A16												X						
A17												X	X					
A18										X								
A19																	X	X

Attività formative

- A1: Calcolo numerico
- A2: Fisica
- A3: Matematica I
- A4: Ricerca operativa
- A5: Calcolo delle probabilità e statistica
- A6: Programmazione object-oriented
- A7: Algoritmi e strutture dati
- A8: Architettura degli elaboratori
- A9: Basi di dati e sistemi informativi
- A10: Informatica territoriale
- A11: Ingegneria del software
- A12: Intelligenza artificiale
- A13: Logica e fondamenti di Informatica
- A14: Programmazione procedurale
- A15: Laboratorio di programmazione procedurale
- A16: Programmazione mobile
- A17: Reti di calcolatori
- A18: Sistemi operativi
- A19: Informatica giuridica

Conoscenze e competenze - Dettaglio

- C1: della metodologia e del linguaggio scientifico
- C2: di elementi matematici di base
- C3: di strumenti di algebra lineare e geometria
- C4: degli aspetti fondamentali della logica e dell'analisi
- C5: di fenomeni fisici
- C6: di elementi di probabilità e statistica di base
- C7: metodi per la formulazione di problemi reali come modelli matematici lineari
- C8: di metodi numerici
- C9: della teoria delle decisioni
- C10: dei principi fondanti dell'informatica, riguardanti i linguaggi, gli algoritmi e i sistemi, e consapevolezza dell'ampio spettro delle discipline informatiche
- C11: delle tecniche di gestione delle basi di dati strutturati e non strutturati
- C12: delle metodologie di sviluppo di un sistema software di medie/grandi dimensioni
- C13: delle tecnologie di sviluppo software web-based e per dispositivi mobili
- C14: delle architetture delle moderne reti di calcolatori
- C15: delle tecniche di intelligenza artificiale
- C16: dei sistemi informativi geografici
- C17: della regolamentazione delle tecnologie informatiche
- C18: dei principi generali in materia di trattamento dei dati

ALLEGATO B3

I programmi dei singoli insegnamenti sono disponibili sulla Guida dello Studente o sul sito internet <https://unimol.esse3.cineca.it/Guide/PaginaRicercaInse.do?statoRicerca=INIZIO>

PROVA FINALE

La laurea in Informatica si consegue dopo aver superato una prova finale che consiste nella discussione di un elaborato scritto di tesi. La tesi verte su un argomento specifico, sotto la guida di un relatore, costituito da un docente o ricercatore universitario del Corso di Studio o afferente al Dipartimento, oppure da un docente a contratto titolare di insegnamento nel Corso di Studio, il quale supervisionerà l'attività nelle sue diverse fasi. Essa consiste in una relazione scritta elaborata su argomenti teorici (eventualmente anche sperimentali), nei campi scientifici oggetto delle attività formative previste nell'Ordinamento didattico.

TIPOLOGIE DI TESI

1. Le modalità previste per la prova finale sono le seguenti:
 - a. *Tesi curricolare*: si tratta di un lavoro tipicamente nella forma di una relazione, che affronta un tema specifico strettamente connesso con l'attività dei corsi e con le attività formative svolte nel Corso di Laurea. La tesi può prevedere, ove possibile, attività pratiche/sperimentali di laboratorio.
 - b. *Tesi di tirocinio o in elaborazione presso un'azienda*: lo studente può scegliere di svolgere, sotto la supervisione del docente Relatore e di un Correlatore esterno all'Ateneo, la tesi di laurea in elaborazione presso un'azienda. In particolare è concessa la possibilità allo studente interessato di: (i) approfondire le proprie conoscenze "sul campo"; (ii) osservare esperienze concrete; (iii) migliorare le capacità di problem solving.
2. Di norma la prova finale e l'elaborato scritto sono svolti in lingua italiana. È data comunque la possibilità allo studente di svolgere la prova finale e/o redigere l'elaborato finale in lingua inglese.
3. Il carico di lavoro, indipendentemente dalla modalità, è equivalente ad un numero di CFU fissato dall'Ordinamento didattico del Corso di Laurea.

MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA TESI

1. Può chiedere la tesi uno studente che, iscritto almeno al terzo anno, abbia conseguito non meno di 110 CFU. Lo studente deve richiedere la tesi in una materia prevista nel proprio piano di studio e concordare con il Relatore, titolare dell'insegnamento, l'argomento della tesi. Lo studente dovrà presentare il modulo, disponibile sul sito web del Corso di Laurea, debitamente compilato e controfirmato dal docente Relatore, al Presidente del Consiglio di Corso di Studio.
2. La richiesta di assegnazione della tesi al Presidente del Consiglio di Corso di Studio va consegnata almeno tre mesi prima della seduta di laurea.
3. In caso di tesi di tirocinio o in elaborazione presso un'azienda, lo studente deve presentare:
 - a. la richiesta tesi al Presidente del Consiglio di Corso di Studio nel rispetto dei tempi previsti al punto precedente;
 - b. consegnare al Responsabile dell'azienda il modulo di richiesta di accoglienza ai fini della stesura di tesi di laurea, disponibile sul sito web del Corso di Laurea, debitamente compilato e sottoscritto dal docente Relatore.

Infine, prima di dare inizio all'attività di tesi lo studente deve sincerarsi che l'iter amministrativo della richiesta, per il quale è previsto una lettera di accettazione da parte dell'azienda, si sia concluso positivamente.

4. Sebbene la prova finale e il tirocinio formativo siano due attività distinte del percorso formativo di uno studente e possono essere quindi svolte separatamente, è data comunque la possibilità allo studente di svolgere tirocinio e tesi in filiera presso la stessa azienda.
5. Il Consiglio di Corso di Studio, esaminata la richiesta, assegna la tesi e nomina il Relatore ufficiale. Il Relatore dovrà curare in particolare che il lavoro di tesi faccia acquisire al candidato capacità critica e di lavoro autonomo di sufficiente qualità, e che l'elaborato di tesi documenti tali acquisite capacità.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI LAUREA

1. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il quantitativo di crediti universitari previsto dal suo piano di studio, meno quelli previsti per la prova stessa.
2. Lo studente che intende sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo accademico è tenuto ad effettuare la relativa prenotazione entro i termini di seguito indicati:
 - a. sessione di laurea estiva: dal 21 al 30 aprile
 - b. sessione di laurea autunnale: dal 1° al 10 settembre
 - c. sessione di laurea straordinaria/ordinaria: dal 1° al 20 dicembre
3. La prenotazione all'esame finale, secondo i termini sopra specificati, deve essere effettuata dallo studente interessato via web, tramite il Portale dello Studente, utilizzando la medesima procedura in uso per le prenotazioni agli esami di profitto.
4. Non oltre i 20 giorni liberi antecedenti la data prevista per l'esame finale, il laureando è tenuto a presentare agli sportelli della Segreteria Studenti la seguente documentazione:
 - a. domanda di ammissione all'esame finale resa in carta legale secondo il modulo predisposto dalle Segreterie Studenti e disponibile sul sito web del Corso di Laurea;
 - b. libretto universitario;
 - c. ricevuta attestante l'avvenuta prenotazione all'esame finale;
 - d. la copia della tesi di laurea identica a quella che sarà oggetto della discussione, registrata su CD non riscrivibile, con etichetta adesiva contenente: nome, cognome, numero di matricola e relativa firma; indicazione del titolo e della materia oggetto dell'elaborato; formato file; nome, cognome e firma del relatore e dell'eventuale correlatore. Il CD deve essere conservato in una custodia rigida recante un'etichetta con le medesime indicazioni. Con l'apposizione della propria firma sulle due etichette (CD e custodia) il relatore garantisce il contenuto del CD medesimo, assicurando che la versione della tesi in esso contenuta è quella definitiva che sarà oggetto di discussione nella seduta di laurea ed attesta l'approvazione del lavoro di tesi svolto dallo studente, autorizzandolo a sostenere la prova finale.
5. Non oltre i 20 giorni liberi antecedenti la data prevista per l'esame finale, il laureando deve aver sostenuto tutti gli esami di profitto previsti dal proprio Piano di Studio.
6. Nel termine dei tre giorni lavorativi che precedono la seduta di esame finale ciascun candidato è tenuto a recarsi presso gli sportelli della Segreteria Studenti per conoscere l'esito del controllo amministrativo.
7. Non oltre i sette giorni liberi antecedenti la data prevista per l'esame finale, il laureando è tenuto:
 - a. a presentare agli sportelli della Segreteria Didattica di Pesche una copia cartacea della tesi che sarà restituita dopo la discussione dell'elaborato. Il relatore, il candidato e l'eventuale correlatore devono apporre la propria firma sul frontespizio a garanzia del contenuto della stessa;

- b. ad inviare, tramite posta elettronica istituzionale, l'abstract della tesi al Presidente della Commissione di laurea.

ESAME DI LAUREA E VALUTAZIONE TESI

1. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di Dottore in Informatica.
2. La discussione della tesi avviene alla presenza di una Commissione all'uopo nominata dal Direttore del Dipartimento.
3. Al termine della discussione la Commissione valuta la prova esprimendo un voto di laurea in centodecimi che tiene conto anche della carriera universitaria del candidato. Nello specifico, il voto finale è determinato dalla media dei voti degli esami (non considerando le attività formative fuori piano e quelle che non danno luogo ad una valutazione in trentesimi) espressa in centodecimi, ponderata per il numero dei crediti di ogni esame, alla quale si aggiunge il punteggio assegnato all'esame della prova finale e alla valutazione della carriera.

Per la determinazione del punteggio della prova finale, che comunque non può essere superiore a 11, la Commissione può assegnare:

- da 0 a 7 punti per l'elaborato finale;
- da 0 a 4 punti per la valutazione della carriera, tenendo conto di:
 - a. *tempo di conclusione degli studi*: 2 punti per conclusione nel terzo anno in corso, 1 punto per conclusione nel primo anno fuori corso;
 - b. *conseguimento di lodi in esami di profitto*: 1 punto per conseguimento da due a quattro lodi, 2 punti per conseguimento di oltre quattro lodi. Non sono computabili le lodi conseguite in esami inferiori a tre crediti;
 - c. *esperienze Erasmus*: 1 punto ogni 3 CFU conseguiti in mobilità internazionale.

4. Ai fini del superamento dell'esame di laurea è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.
5. Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal Presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.

REGOLAMENTO DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Allegato al Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Informatica, si rimanda al Regolamento sulle Modalità di Svolgimento della Prova Finale per il Conseguimento della Laurea in Informatica.